

Ordinanza municipale

Concernente la riscossione della tassa sui cani

Risoluzione n. 725 del 10 giugno 2014

Il Municipio di Stabio

richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale;
- l'art. 4 cpv 2, 3, 4 della Legge sui cani
- la direttiva dell'Ufficio del veterinario cantonale del 18 aprile 2014

emana la seguente ordinanza.

Art. 1 Tasse

Il Comune preleva una tassa annuale di CHF 115.00 per ogni cane registrato all'anagrafe canina con residenza a Stabio.¹

Art. 2 Debitore della tassa

Debitore della tassa è il proprietario del cane secondo i dati registrati all'anagrafe canina secondo le disposizioni federali e cantonali in materia.

Art. 3 Eccezioni

¹ Sono esentati dal pagamento della tassa i proprietari di cani di età inferiore a tre mesi, di cani deceduti prima del 1. aprile o che sono entrati in possesso del cane dopo il 30 settembre.

² In caso di cambiamento di domicilio o di proprietà del cane la tassa è dovuta una sola volta. Il diritto all'esonero può essere fatto valere attraverso la presentazione della ricevuta di pagamento della tassa pagata nel precedente comune di domicilio o dal precedente proprietario.

¹ Modificato con risoluzione municipale no. 798 del 19 gennaio 2026

³ In caso di decesso del cane nei primi tre mesi dell'anno (vedi cpv. 1) il proprietario che avesse già pagato la tassa può richiederne il rimborso.

Art. 4 Modalità di riscossione

Le tasse sono riscosse annualmente, vengono notificate mediante emissione di una fattura e devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica.

Art. 5 Entrata in vigore

L'Ordinanza entra immediatamente in vigore.

Art. 6 Pubblicazione

La presente ordinanza è pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 16 giugno 2014 fino al 16 luglio 2014. Entro il termine di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Claudio Cavadini

Il Segretario

Claudio Currenti